

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 719}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FABRI SERONI ADRIANA, DI GIULIO, MALAGUGINI, IOTTI LEONILDE, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, COLONNA, ABBIATI DOLORES, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, BELARDI MERLO ERIASE, BERNINI LAVEZZO IVANA, BERTANI ELETTA, BIANCHI BERETTA ROMANA, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, BOTTARI ANGELA MARIA, BRANCIFORTI ROSANNA, CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, CHIOVINI CECILIA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, COCCO MARIA, CODRIGNANI GIANCARLA, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, CORRADI NADIA, GIOVAGNOLI ANGELA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, LODOVINI FRANCESCA, MARCHI DASCOLA ENZA, MILANO DE PAOLI VANDA, NESPOLO CARLA FEDERICA, PAGLIAI MORENA AMABILE, PAPA DE SANTIS CRISTINA, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, RIGA GRAZIA, ROSOLEN ANGELA MARIA, SALVATO ERSILIA, SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, SARRI TRABUJO MILENA, VACCARO MELUCCO ALESSANDRA, VAGLI MAURA

Presentata il 10 novembre 1976

Norme contro la discriminazione nei confronti della donna in materia di assunzioni, di mansioni e di svolgimento di carriera

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sebbene la lotta delle donne italiane per la parità di diritti con l'uomo sia cominciata in Italia sino dalla fine del secolo scorso, si può dire che solo con la Resistenza, la partecipazione ad essa di grandi masse popolari e femminili, si siano create in Italia le condizioni politiche non solo per l'avvento della democrazia, ma per una parità dei diritti delle donne vista ed intesa come uno dei suoi tratti caratterizzanti. E tuttavia sarebbe inesatto affermare che, sino dai tempi della Costituente, il riconoscimento di quella parità fosse pacifico e scontato.

Se fu facile infatti, tenendo conto dell'enorme contributo recato dalle donne alla

lotta antifascista e del carattere, doveroso per tutti, del riconoscimento di questo contributo, concordare quel diritto di voto alle donne che si realizzò col decreto del 1° febbraio 1945; e fu facile ancora concordare che l'articolo 3 della Costituzione affermasse l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di sesso; più complesso e articolato divenne il discorso quando si trattò di affermare quella parità nei diversi campi in cui essa doveva estrinsecarsi. Una verità chiaramente testimoniata dai resoconti del dibattito alla Costituente a proposito della collocazione della donna nella famiglia, dei suoi diritti in quanto lavoratrice, del suo accesso ai pubblici uffici.

Che da quel confronto sia derivata una impostazione costituzionale fondamentale positiva per la parità della donna, impostazione realizzata attraverso un dibattito ove si esprimevano posizioni assai diversificate, su di ciò non c'è dubbio. E tuttavia una traccia di quei contrasti resta negli stessi articoli costituzionali: giacché in numerosi di essi l'affermazione della parità viene immediatamente collegata a fattori che almeno nel momento storico dato la limitano. Così per quanto riguarda la famiglia l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi viene sancita « con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ». Così la possibilità di accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici viene subordinata alla condizione « secondo i requisiti stabiliti dalla legge ».

Si delinea così uno stato di fatto per cui la novità e validità del dettato costituzionale entra in contrasto con le leggi conservatrici e fasciste vigenti; il che consentirà alle forze ideologicamente e socialmente conservatrici del paese di impedire per lunghi anni la stessa applicazione del dettato costituzionale.

D'altro canto se ciò è vero (e nella fissazione di taluni di quei limiti si riflettono le riserve di forze od ostili o esitanti di fronte a una piena affermazione di parità della donna) conviene anche rilevare come la stessa affermazione dei diritti paritari si avvalga positivamente di una impostazione generale propria della Costituzione: secondo cui non ci si ferma alla pura affermazione di diritti politici e civili ma si stabilisce un saldo ancoraggio tra essi e i diritti sociali. « È compito della Repubblica, si scrive infatti nell'articolo 3, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza tra i cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ».

Proprio da una tale impostazione, oltre che da valutazioni particolari, deriverà la fissazione di precisi doveri dello Stato nei confronti della maternità, della infanzia, della famiglia: e ciò particolarmente in quell'articolo 37 che costituirà la base di diritto da cui muoveranno tante battaglie e tanti successi per la tutela della maternità della lavoratrice.

Vale la pena tuttavia ricordare come proprio su quell'articolo ed intorno alla definizione della maternità come « funzione essenziale » della donna si sviluppasse un dibattito estremamente acceso e per

molti aspetti giustificato: giacché non solo il dibattito di allora ma soprattutto i fatti e gli atteggiamenti del dopo rivelavano l'esistere di una duplice tendenza: fra chi vedeva la maternità, il lavoro, la presenza sociale e politica come modi di estrinsecazione della personalità umana e sociale della donna fra loro non alternativi: e chi, per contro, fin da allora veniva proponendo una contrapposizione tra maternità e lavoro, tra diritti del bambino e diritti della donna, nella scelta categorica a favore dei primi.

Al di là di tutto ciò se la Costituzione nei suoi vari articoli e norme indicava non solo una prospettiva di parità tra uomo e donna, ma la prospettiva più generale di una nuova società in cui le donne potessero esprimere la propria personalità in condizioni di reale eguaglianza: la storia di questo trentennio dice che l'affermazione dei diritti di parità ha voluto lotte lunghe e durissime: che quella parità è ancora lungi dall'essere compiuta.

Se di fatto il dettato costituzionale prevedeva all'articolo 37 che « la donna lavoratrice ha gli stessi diritti, e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore »: e il 29 giugno del 1951 la Organizzazione internazionale del lavoro approvava a Ginevra la convenzione n. 100 concernente la eguaglianza di remunerazione tra mano d'opera femminile e mano d'opera maschile; se fin dal 1952 Teresa Noce e Giuseppe Di Vittorio presentavano una proposta di legge per l'affermazione di ciò; passeranno tuttavia 4 anni prima che lo Stato ratifichi la convenzione del Bureau internationale du travail: e bisognerà condurre grandi lotte di massa per arrivare all'accordo interconfederale del 1960 onde realizzare pienamente la Convenzione di Ginevra.

Così si dovette aspettare il 1956 perché fossero aboliti i divieti della legge del 1919 e per l'accesso delle donne all'amministrazione della giustizia; il 1963 per la piena ammissione delle donne ai pubblici uffici e il divieto di licenziamento per matrimonio; il 1975 per la riforma del diritto di famiglia.

Un cammino quindi lungo e faticoso: nel cui corso si è dovuto unitamente combattere la duplice resistenza e di posizioni ideologicamente retrive, e di forze tese a ricavare dallo sfruttamento delle donne il massimo profitto. Ma anche lotte il cui frutto è certo una legislazione paritaria

(nel campo dei diritti civili e nel campo sociale) non inferiore a quella di altri paesi: ma soprattutto nel cui corso si è andata sviluppando una nuova coscienza di sé in grandi masse di donne italiane, una loro maggiore volontà e capacità di lotta, una nuova capacità di mobilitazione e di intese.

In realtà tutta la situazione attuale evidenzia le masse femminili italiane come forza sempre più impetuosamente emergente nella società nazionale; carica di una nuova consapevolezza delle proprie capacità e della propria dignità di persona; caratterizzata da una maggiore cultura e, al tempo stesso, sempre più largamente portatrice di cultura. Un sommovimento che propone tutta intera la questione del destino della donna nella nostra società; così da imporre mutamenti profondi nel costume, da proporre interrogativi e necessità nuove alla scienza, alla economia, alla politica.

Un sommovimento d'altronde che acutizza e drammatizza il divario fra coscienza della donna, e realtà della nostra società nazionale: sempre più inadeguata quest'ultima a recepire le sue istanze di partecipazione, di libertà, di dignità e parità piena.

Il problema non è certo né solo, né prevalentemente di leggi (anche se è scandaloso che le donne contadine, per citare solo alcuni esempi, non abbiano ancora diritto di voto per le mutue; che sia ancora in vigore la legislazione fascista sull'aborto): quanto di un modo distorto di sviluppo della società nazionale e di un modo di gestione del potere che ha spesso vanificato e impedito la stessa applicazione delle leggi; ma che soprattutto è venuto escludendo masse sempre più larghe e qualificate culturalmente di ragazze e di donne, dal lavoro, dalla produzione, dal diritto alla autonomia economica; considerandole e trattandole tutt'al più come forza di riserva, largamente collocata nei settori più fragili, nei rapporti produttivi più arretrati e precari, con uno spreco enorme di capacità e di intelligenze.

La carenza di servizi sociali, la modestissima applicazione delle leggi prevedenti la loro qualificazione ed espansione (pensiamo al piano dei nidi), il dissesto assistenziale, il modo di sviluppo delle città; ma soprattutto il continuo decrescere del tasso di occupazione femminile, i suoi interni squilibri, l'espandersi del lavoro nero, sono tratti caratterizzanti di una società

che ha rifiutato e rifiuta alle donne ciò che è loro più necessario. Che continuamente ripropone loro il dilemma se essere lavoratrici e madri, rendendone più travagliata e problematica la stessa maternità: che a una donna cresciuta, cambiata offre sì la possibilità di una scolarizzazione a livello di massa ma rifiuta, a livello di massa, ogni sbocco che non sia quello del ritorno all'antico mestiere di casalinga.

È in una tale situazione, che la crisi gravissima di oggi, economica e morale, rende ogni giorno più drammatica, che si evidenzia la validità delle tesi di chi, come noi, non hanno mai affidato il problema della emancipazione della donna alla pura riforma giuridica o alla mera riforma di costume. Vedendo anzi nella condizione della donna, nel suo attuale disagio, nel suo bisogno di vita nuova un motivo di fondo e un motivo di più per andare a un risanamento e rinnovamento profondo dell'intera nostra società nazionale; sul terreno economico anzitutto, ma nella direzione anche di una nuova qualità della vita, della soddisfazione di bisogni materiali e morali che il vecchio tipo di sviluppo ha compresso e sacrificato.

Proprio la crisi tuttavia, e tutto quanto ne deriva per la condizione della donna nella direzione di un duro colpo alla sua occupazione, e all'intera sua condizione sociale; tutto quanto ne riverbera anche sul terreno ideale, di rilancio di vecchie idee conservatrici, intrecciate alle tesi già messe in moto dalla società dei consumi (la donna come mero oggetto sessuale, strumento di una più generale mercificazione del sesso): ebbene tutto ciò ripropone anche l'urgenza di una forte riaffermazione da parte dello Stato della parità e dignità della donna; anche il problema delle leggi; anche la più netta e concreta condanna da parte di esse di ogni forma di discriminazione della donna.

Ciò anzitutto sul terreno della occupazione. Non si può ignorare infatti l'esistenza di forze che puntando illusoriamente alla rimessa in moto di un vecchio meccanismo di sviluppo (con tutto che esso ha significato di esclusione di grandi masse dal lavoro) rifiutandosi a scelte nuove, vedono nella espulsione della donna dal lavoro, in una sua collocazione sempre più marginale, la via più praticabile e indolore per sedare la esplosività delle contraddizioni oggi in atto fra domanda e offerta di lavoro. Un disegno miope che non tiene

conto fra l'altro della stessa nuova realtà, della nuova capacità di lotta delle donne, manifesta nella vicenda di ogni giorno.

Né si può d'altronde ignorare, che chiunque voglia andare a un risanamento e rinnovamento della società nazionale, con tutto quanto esso chiede di utilizzazione nuova delle sue stesse energie umane; di riconversione industriale, di rinnovamento dell'agricoltura, di riqualificazione dei servizi: ha di fronte un problema ben preciso. O si continuerà a relegare le donne nello stretto ventaglio di settori che ha tradizionalmente caratterizzato il loro modo di occupazione (un terziario ormai pleotico, il lavoro nero, i settori industriali più fragili e meno avanzati dal punto di vista tecnologico) e in tal caso le donne saranno tagliate fuori sempre più dal processo di rinnovamento e qualificazione della produzione e dell'attività economica; o ci si impegna per un rilancio dell'occupazione che non sia tale solo a parole, ma estensione del loro ventaglio occupazionale, abbattimento delle barriere che a ciò si oppongono, nuova qualificazione professionale, nuova possibilità per la donna di uno sviluppo di carriera visto anche esso come garanzia di stabilità, di professionalità, di più alto impegno nel lavoro.

Questa è, secondo noi, la via da seguire. Il che comporta oltretutto la rimozione di quanto nella prassi giornaliera, nelle leggi, nei concreti atteggiamenti dei poteri pubblici favorisce invece un meccanismo contrario; esclusione delle donne da diversi settori della occupazione, da diverse mansioni, condanna di esse alle mansioni più basse e meno gratificanti.

Diciamo poteri pubblici; non si può ignorare infatti quanto siano state e siano gravi le responsabilità dello Stato nell'attivare o consentire meccanismi che si sono mossi o che si muovono in tale direzione; secondo linee di orientamento totalmente discoste da quelle presenti nella stessa Costituzione repubblicana. La citazione di alcuni casi può esemplificare una situazione più vasta.

Nel 1973 a una nostra interrogazione in Parlamento a proposito della utilizzazione delle donne nelle ferrovie dello Stato, e dello scandaloso contenuto di taluni studi compiuti dall'amministrazione ferroviaria, secondo cui (citiamo): « la donna ha una minore rapidità di risposta alle stimolazioni psicosensoriali, maggiore passività e

emotività e minore rapidità di sintesi decisionale » ci siamo sentiti rassicurare dal Ministro affermando che: « nello studio oggetto della interrogazione verranno tenuti ben presenti sia il principio della eguaglianza dei sessi sia le esigenze caratteristiche dell'esercizio ferroviario che ha riflessi diretti sulla pubblica incolumità ». Non sappiamo se il Ministro intendesse che per il fatto di esser donna una lavoratrice in ferrovia può automaticamente significare « rischio » per la incolumità dei viaggiatori! Certo è che la lettera e lo spirito di quegli orientamenti sono stati ricacciati indietro solo a patto dell'attiva mobilitazione di lavoratrici e di lavoratori.

Proseguiamo. Recentemente la direzione della Banca Toscana (prevalente partecipazione azionaria di un istituto di diritto pubblico) indirizza ai titolari di filiale una circolare nell'approssimarsi della conclusione degli esami di diploma. Si invitano i titolari ad avvicinare i presidi degli istituti tecnici, pregandoli di far loro conoscere prima ancora della affissione dei quadri, i risultati di detti esami. Avute quelle notizie « il titolare vorrà prima di tutto convocare senza alcun ritardo i neo ragionieri, escludendo gli elementi femminili ». Dopo di che coloro che dimostreranno interesse per una eventuale occupazione in banca riempiranno apposito modulo, eccetera. Alla protesta dei lavoratori, alla interrogazione presentata dall'onorevole Belardi, il sottosegretario Mazzarino risponde che stante che la normativa sul collocamento consente la richiesta nominativa, « nulla si può eccepire in merito alle lamentate discriminazioni tra personale maschile e personale femminile nelle assunzioni poiché queste avvengono indipendentemente dal sesso alle condizioni di cui sopra ».

Alla Manifattura tabacchi di Rovereto si apre un concorso per l'assunzione, questa volta, di 55 donne. Però, come leggiamo su *Alto Adige* del 13 ottobre 1976, si precisa che le candidate dovranno sottoporsi a prove di sollevamento di pesi. La stessa amministrazione fa presente che l'ammissione delle donne in stato di gravidanza alle suddette prove è tassativamente subordinata alla presentazione di un certificato medico che le abiliti alla esibizione della propria forza fisica.

Ferrovie, Manifattura tabacchi, banche con partecipazione prevalente di un istituto di diritto pubblico.

Ma veniamo al recente accordo firmato il 17 settembre a Teramo a proposito del personale dell'ex Monti che passa alla società Teleco, accordo presieduto dalla GEPI. In esso si sancisce che alla Teleco « per le particolari caratteristiche tecniche legate al tipo di prodotto la mano d'opera impiegata in produzione sarà maschile ». Non solo ma che il personale impiegatizio qualificato, che sarà assunto attraverso il reperimento nell'ambito dei rispettivi nuclei familiari, dovrà riguardare « genitori, figli, mariti, fratelli ».

Quattro esempi, ma sufficientemente significativi: e denuncia di molte cose. Della brutalità di una determinazione a tener fuori o buttar fuori la donna quando la « torta » della occupazione si fa per tutti più ristretta. Ma anche di altro. Le donne sono state protagoniste di alcuni fra i fatti politici più rilevanti nella storia del paese. La scienza, l'antropologia, la sociologia, la psicanalisi, qui e altrove, si è misurata con la questione femminile spazzando via antichi errori, e tabù, e pregiudizi. Donne nel mondo dirigono Stati; e qui in Italia seguono sempre più numerose in Parlamento. Tuttavia in questi dirigenti di settori pubblici o prevalentemente pubblici dell'economia, ancora riecheggiano (o ancora utilizzano) le arcaiche tesi del vecchio Lombroso.

Si sviluppa la tecnologia, tutto l'accento è posto, da noi come da altri, sulla preparazione professionale del lavoratore: ma non è ancora cessato il mito del lavoratore come « colui che solleva i pesi »! Basta parlare di aborto perché tanti gridino il diritto alla vita, salvo poi imporre a quelle lavoratrici di Rovereto quella cruda farisaica norma. Di parità certo se ne parla: ma, come nel caso dell'ospedale San Camillo di Roma, solo nel caso in cui quella parità significhi che anche gli uomini potranno accedere a posti tradizionalmente riservati alle donne.

Ecco perché ci pare opportuna e necessaria una legge che riconfermi proprio oggi la illiceità di qualsiasi discriminazione nei confronti della donna in materia di assunzioni, di mansioni, di carriere.

Ci si dirà (e in diverse circostanze ci è stato detto) che il totale abbandono delle discriminazioni è impossibile perché ci sono lavori che le donne « possono » fare e altri che « non possono » fare: lavori che « debbono » fare e lavori che « non debbono » fare.

Secondo questa linea (ed è bene ribadirlo) si è di fatto sempre sostenuto una realtà in cui è stato visto come « femminile » il lavoro durissimo della bracciante, della mondina, della lavatrice di pavimenti; e « non femminile » il lavoro del cassiere di banca, dell'operaio qualificato, del tecnico, del ferroviere, e potremo continuare. La donna non era abbastanza « forte » per guidare un trattore; ma sempre abbastanza « forte » per raccogliere olive per la durata di dieci ore.

Un argomento d'altronde sempre meno credibile, sempre meno valido oggi quando lo sviluppo tecnologico, quello in atto e quello necessario, richiedono qualità ben diverse da quella della forza fisica: il che spiega perché proprio oggi ci si rifugi nei meandri di imprecisati e imponderabili requisiti psichici, o si taccia del tutto sul perché di certe esclusioni.

Quanto al « dovere » o « non dovere » fare un certo lavoro: riecheggia qui un'antica polemica che investe e che ancora in parte investe il problema intero della occupazione e del ruolo sociale della donna, o un'antica confusione fra « dovere » e « diritto ». Si disse a noi, che da sempre rivendichiamo il lavoro della donna come mezzo per la sua emancipazione, che il lavoro deve essere « libera scelta ». In realtà ciò che è stato fatto mancare alle donne nel corso di questi anni sono proprio le opzioni possibili, fra un mestiere di casalinga offerto, riproposto, e continuamente riesaltato; e una occupazione stabile e retribuita, mai offerta né alla totalità, né alla maggioranza, né a un numero rilevante delle donne italiane.

Ma a parte ciò il problema della « libera scelta » deve riguardare anche il settore ed il campo dell'impiego; almeno che a questa donna maggiorenne non si voglia rifiutare appunto il suo essere maggiorenne. Certo sappiamo bene, e la situazione di oggi amaramente lo conferma, che una autentica libertà di scelta esiste ben scarsamente anche per gli uomini: che né la scelta dell'uomo, né quella della donna possono prescindere dalle condizioni del mercato del lavoro, dalle possibilità effettivamente offerte; anzi la realtà di oggi richiama brutalmente oltretutto, con i suoi squilibri anche di qualità fra domanda e offerta di lavoro, a una valutazione più attenta dei nessi irrinunciabili fra scuola, formazione professionale, sbocchi occupazionali. Ma proprio perché quella scelta è

già condizionata dalla società e dal suo essere economico, non vediamo perché la scelta della donna debba essere ulteriormente condizionata da altro; sia nel campo della formazione professionale (dove proprio la esaltazione del carattere « femminile » di certe professioni ha « obbligato » il carattere dei suoi studi e l'ha proiettata e la proietta verso la disoccupazione a vita); né da leggi, né da pratiche discriminanti.

Di qui la presente proposta di legge: che non risponde certo all'intero tema della parità di diritti della donna nel momento presente (altre proposte sono già in discussione, altre saranno presentate); ma che verte sul punto più significativo per un reale processo di emancipazione della donna italiana, per una sua crescente presenza in una economia risanata e rinnovata.

Circa l'articolato non entriamo nel merito di molti degli articoli (che non ci sembra abbiano bisogno di ulteriore illustrazione), soffermandoci solo su alcuni al fine di meglio precisarne contenuto e carattere.

Nell'articolo 3 abbiamo inteso precisare che la prevista non applicazione delle disposizioni della presente legge nei casi in cui, in base alla legge n. 264 e alla legge n. 300, è ammessa la richiesta nominativa dei lavoratori, non comporta che si possa andare perciò, anche in questo caso, a preliminari discriminazioni di sesso. Ciò riguarda sia il caso (in questo senso vale il richiamo all'episodio concernente la Banca Toscana citato in relazione) in cui valendosi delle norme già citate, la chiamata nominativa avvenga avendo preliminarmente escluso le donne dalla possibilità di accesso

a quel posto; sia la corretta lettura dei decreti ministeriali che fissano l'elenco delle categorie dei lavoratori altamente specializzati per i quali è ammessa la richiesta nominativa da parte dei datori di lavoro.

Nell'articolo 6 abbiamo inteso modificare il paragrafo 2 del secondo comma dell'articolo 10 della legge n. 264. Nella formulazione attuale infatti « le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni:

- 1) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;
- 2) giovani di età inferiore ai 21 anni e altre persone in cerca di prima occupazione o rinviati dalle armi;
- 3) casalinghe in cerca di lavoro;
- 4) pensionati in cerca di occupazione;
- 5) lavoratori occupati in cerca di altra occupazione ».

Ci sembra assurdo mantenere una classificazione separata per le casalinghe « in cerca di lavoro » (e significativamente in questo caso non si parla di « occupazione » come per gli altri classificati); quando in tutti gli altri casi i soggetti sono classificati non in base alla loro collocazione sociale, ma in base alla loro posizione nel mercato del lavoro. Pare quindi giusto, anche al fine di evitare discriminazioni di partenza, collocare le donne in cerca di lavoro (che non siano classificabili nella categoria dei disoccupati, dei pensionati, dei già occupati) all'interno di una classificazione unica che comprenda sia le persone in cerca di prima occupazione, sia gli inoccupati che i semioccupati, ferme restando le successive disposizioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'appartenenza al sesso femminile non può in nessun caso costituire motivo di sfavore nella determinazione dei requisiti per l'assunzione dei lavoratori, l'attribuzione delle mansioni e delle qualifiche e per lo sviluppo della carriera. Le eccezioni a tale norma sono contemplate dalla presente legge.

ART. 2.

Sono abrogate tutte le norme dei concorsi pubblici e interni, dei regolamenti interni che in qualsiasi modo prevedono condizioni di sfavore per le donne.

Sono illegittimi gli accordi sindacali nelle parti in cui escludano o tendano a limitare la partecipazione all'attività lavorativa delle donne.

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi in cui è ammessa la richiesta nominativa dei lavoratori, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, purché essa non si fondi su preliminari discriminazioni di sesso.

Tali disposizioni non si applicano altresì nei casi di spettacoli in cui l'autenticità delle interpretazioni richieda come requisiti la appartenenza a diversi sessi.

ART. 4.

Tranne nell'ipotesi di cui al secondo comma del precedente articolo è fatto divieto di pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, offerte di lavoro indicanti come requisito professionale l'appartenenza a uno o l'altro sesso.

ART. 5.

È fatto divieto a chiunque organizzi corsi di formazione professionale di escludere da essi le donne che richiedono di accedervi.

ART. 6.

Il paragrafo 2 del secondo comma dell'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, viene così modificato: « Giovani di età inferiore ai 21 anni, o rinviati dalle armi; e altre persone in cerca di prima occupazione, inoccupate o semi-occupate ». Il paragrafo 3 dello stesso comma viene abrogato.

ART. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, di razza, di lingua o di sesso ».

ART. 8.

Ogni atto o pattuizione in contrasto con la presente legge è nullo.

Chiunque viola le norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire 100 mila a un milione.

ART. 9.

Ogni disposizione e regolamento in contrasto con le norme contenute nella presente legge sono abrogati.